

Roma, 12 ottobre 2021

Prot. N. 208/2021/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Dpcm 23 settembre 2021 e Decreto Ministro Pa sul rientro in presenza dei lavoratori pubblici***Care colleghe e cari colleghi,*

si inviano in allegato i testi definitivi del DPCM 23 settembre 2021 e del Decreto Ministeriale firmato l'8 ottobre 2021, non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale, con cui vengono definite le misure organizzative utili per il rientro in presenza del personale delle pubbliche amministrazioni.

Come Cisl Fp denunciavamo tre criticità. La prima criticità riguarda la necessità che sia garantita la massima sicurezza per chi rientra in servizio, il distanziamento negli uffici e la tutela degli operatori di front office, tra i più colpiti durante la prima ondata pandemica; la seconda criticità riguarda la capacità della rete territoriale di assistenza di reggere l'aumento della domanda di tamponi, prioritariamente per i fragili e l'utenza che non ha potuto effettuare la vaccinazione per motivi di salute. Ciò richiederebbe l'attivazione del confronto con le organizzazioni sindacali in tutte le amministrazioni su tutte le misure organizzative da adottare e non solo su quelle previste dal Dpcm. Infine, manifestiamo l'esigenza che non sia dispersa l'esperienza, maturata in questo anno e mezzo, relativa al lavoro agile che va considerato uno strumento di flessibilità organizzativa, da regolare nella contrattazione nazionale, integrativa e non per decreto, e che punti su produttività e ottimizzazione del lavoro negli uffici. Anche per questo denunciavamo il ritardo del negoziato in sede Aran sul punto.

Il DPCM 23 settembre 2021 dispone che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, il lavoro in presenza è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine le amministrazioni pubbliche sono comunque chiamate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento del rischio del contagio.

Per dare attuazione al suddetto DPCM, superando l'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, il Decreto Ministeriale 8 ottobre 2021, fissa alcune misure organizzative affinché le amministrazioni:

- prevedano il rientro in presenza di tutto il personale. Entro il 30 ottobre le amministrazioni adottano le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del DM assicurando, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza e mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;
- nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale individuino, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi.

Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) **l'accesso al lavoro agile è consentito esclusivamente nel rispetto di alcuni presupposti:**

- a) lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'amministrazione a favore degli utenti;
- b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale in lavoro agile fermo restando che, per ciascun lavoratore, deve essere prevalente l'esecuzione della prestazione in presenza;
- c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
- e) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
- f) l'accordo individuale sul lavoro agile** (ex art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81), deve definire almeno:
 - gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
 - le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
 - le modalità e i criteri di misurazione della prestazione, anche ai fini del proseguimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Si specifica che gli accordi individuali sul lavoro agile stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto, restano validi a condizione che risultino rispettati i presupposti previsti dal decreto e che siano tempestivamente adeguati ad essi (art. 1 comma 7 del DM)

g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

h) laddove le misure di carattere sanitario lo richiedano deve essere prevista la **rotazione del personale impiegato in presenza.**

Ai fini dell'omogenea attuazione delle misure previste dal decreto si prevede che **il Ministro per la pubblica amministrazione adotti specifiche linee guida che, per quanto concerne la stipula degli accordi individuali di lavoro agile - art. 1 comma 3, lettera f) del decreto - e la rotazione del personale impiegato in presenza - art. 1 comma 3, lettera h) - sono oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali.**

Ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle misure previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, implementandole attraverso i dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, se non presenti, attraverso la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non sono presenti figure dirigenziali il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

L'art. 2 del decreto prevede che al fine di agevolare gli spostamenti casa – lavoro del personale dipendente i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, elaborano i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto dell'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro in attuazione di quanto previsto dal decreto.

Nota bene

La legge 24 settembre 2021, n. 133 di conversione del decreto legge 111/2021 **ha prorogato al 31.12.2021 la disciplina di tutela dei lavoratori fragili prevista dal DL Cura Italia.**

In particolare, fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, l. 104/1992), **svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o **lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto** (art. 26 comma 2 bis dl 18/2020).

Se la mansione non può essere resa in modalità agile, fino al 31.12.2021, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità



o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, è equiparato a ricovero ospedaliero ed escluso dal periodo di comporta (art. 26 comma 2 dl 18/2020).

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

*All_ DPCM 23 settembre 2021
Decreto Ministro Pa rientro in presenza*